



STATUTO ASSOCIAZIONE PERCORSO DONNA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita, nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 e successive modifiche e del d.lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Percorso Donna A.P.S.".

Ottenuta l'iscrizione al registro unico del terzo settore, l'Associazione avrà facoltà di aggiungere automaticamente nella propria denominazione l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore", senza che ciò implichi la variazione statutaria. Tali diciture, al pari di quella di "Aps", dovranno scomparire dalla denominazione sociale se, una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'ente dovesse perdere tale qualifica, per qualsiasi causa.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Pesaro, Via Diaz n. 10, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti tra le/gli associate/i, neppure indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione esercita in via esclusiva attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente a favore dei propri soci, dei loro familiari e di terzi. Poiché lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere la cultura della legalità e combattere ogni forma di violenza di genere, nel rispetto dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017 l'Associazione realizza la propria attività nell'ambito della lettera v) di cui al predetto articolo, ovvero "promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata".

L'Associazione, per raggiungere tale finalità, si propone di:

- a) collaborare con il Centro Antiviolenza Parla con Noi istituito dalla Provincia di Pesaro e Urbino fornendo operatrici volontarie per svolgere i servizi attribuiti dalla legge ai Centri Antiviolenza quali a titolo esemplificativo: accoglienza, colloqui informativi di carattere legale, sostegno psicologico, supporto all'inserimento lavorativo per le donne che abbiano subito violenza;
- b) approfondire il tema della violenza di genere mediante azioni di ricerca, prevenzione, informazione, formazione e sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di convegni, dibattiti, corsi di formazione ed ogni altra iniziativa promossa ed accettata dalle/gli associate/i;
- c) organizzare iniziative tendenti a modificare la percezione culturale ed a ricercare forme efficaci di prevenzione della violenza di genere;
- d) favorire ed incoraggiare la conoscenza di tutte le normative relative alla violenza di genere nonché promuovere iniziative volte al miglioramento della normativa in materia;
- e) costituirsi parte civile nei processi o comunque effettuare interventi in ogni situazione in cui la donna sia oggetto di violenza di genere;

Per raggiungere tali finalità, l'Associazione ritiene molto importante creare una rete di collegamento con le associazioni del privato sociale e con le istituzioni pubbliche ed in particolare con le amministrazioni locali, quali Regioni, Ambiti, Provincie, Comuni, A.S.U.R., Università, nonché, laddove ne ravvisi la necessità, avvalersi dell'apporto di professioniste/i.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona, tese alla valorizzazione delle differenze di genere.

Nel rispetto dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere le attività diverse da quelle previste dall'art. 5 del d.lgs. 117/2017, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale. La definizione di tali attività e le modalità di svolgimento sono stabilite dal comitato direttivo, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. *DEL RISPETTO AI TALI CRITERI, IL DIRETTIVO HA CURATO NEL BILANCIO E/O RELAZIONE DI GIUSTIZIA*

Art. 4 PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, mobili o immobili e dagli apporti economici di ogni genere, che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione. Il patrimonio è accresciuto dagli utili o avanzi di gestione generati dalle attività di interesse generale.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, sia mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Il patrimonio deve essere impiegato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dallo statuto.

E' fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione o riserve, sia durante la vita dell'ente, sia in fase di suo scioglimento.

Art. 5 ASSOCIATE/I

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone che accettano e si impegnano a rispettare gli articoli dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno, che condividono gli scopi ed i principi dell'Associazione e si impegnano per il loro raggiungimento.

La richiesta di ammissione all'Associazione deve essere presentata con domanda scritta completa delle generalità della/del richiedente secondo quanto disposto dal regolamento. I dati personali raccolti saranno trattati in conformità alle disposizioni vigenti in materia di riservatezza.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione delle/dei socie/i è il Comitato Direttivo, che entro 60 giorni motiva la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e la comunica all'interessata/o.

All'atto della domanda di ammissione la/il socia/o si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura proposta dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio annuale dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura della/del socia/o temporanea/o. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Ci sono due categorie di socie/i:

- **socie/i fondatrici/tori:** coloro che sono intervenute alla costituzione dell'Associazione, la loro qualità di socie/i ha carattere di perpetuità. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali se in regola con il pagamento della quota sociale.
- **socie/i effettive/i:** coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socie/i al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di socie/i effettive/i è subordinata all'iscrizione ed al pagamento della quota sociale.

Il numero delle/dei socie/i è illimitato.

L'iscrizione nel libro socie/i avviene a seguito della delibera di ammissione da parte del Comitato Direttivo.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratrici/ori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle/ai proprie/i associate/i, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 383/2000 e del d.lgs. 117/2017.

Art. 6 DIRITTI DELLE/I SOCIE/I



Nei limiti di cui all'art. 5 del presente Statuto, le/i socie/i maggiori di età aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere elette/i negli stessi. Tutte/i le/i socie/i hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: tutte/i le/i socie/i hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, previa richiesta scritta formulata al comitato direttivo. Il comitato direttivo, in tale circostanza deve attivarsi entro 30 gg dalla richiesta per rispondere, purché non venga in alcun modo limitato il regolare funzionamento degli organi sociali.

Art. 7 DOVERI DELLE/I SOCIE/I

Le/i socie/i svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento della/del socia/o verso le/gli aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento associativo.

Le/i socie/i sono tenute/i al pagamento della quota sociale annuale nei termini previsti dal Regolamento associativo.

Art. 8 QUALITÀ DI VOLONTARIA/O

La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 9 ASSICURAZIONE DELLE VOLONTARIE/I

Le/i socie/i che prestano attività di volontariato sono assicurate/i per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 10 PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 11 RECESSO/ESCLUSIONE DELLA/DEL SOCIA/O

La/il socia/o può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

La/il socia/o può essere esclusa/o dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto e dalla Legge o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione della/del socia/o è deliberata dal Comitato Direttivo e deve essere comunicata entro 60 giorni alla/al socia/o, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

Le/i socie/i recedute/i e/o escluse/i che abbiano cessato di appartenere all'Associazione sono comunque obbligate/i al pagamento delle quote associative maturate fino alla data di recesso/esclusione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea delle/i socie/i;
- il Comitato Direttivo;
- La/Il Presidente
- L'eventuale organo di controllo e revisione legale.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 13 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione che opera con metodo democratico, secondo il principio una testa un voto. L'Assemblea delle/gli associate/i è costituita da socie/i fondatrici/tori e socie/i effettive/i ed è convocata almeno



una volta all'anno dalla/dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare alle/gli associate/i almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale comunicazione può avvenire tramite lettera, fax, e-mail, o con mezzi idonei comunque a garantire la ricezione dell'avviso.

L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente o da una/un sua/o delegata/o nominata/o tra i membri del Comitato Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo delle/i socie/i.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si terrà la riunione.

E' possibile prevedere l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il voto per corrispondenza, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associata/o che partecipa e vota.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza delle/gli iscritte/i aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero delle/i presenti.

L'Assemblea ordinaria

- a) elegge la/il Presidente
- b) elegge il Comitato Direttivo e l'eventuale organo di controllo e di revisione legale;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale (se previsto), nonché l'eventuale bilancio sociale, predisposti dal Comitato Direttivo;
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) approva il programma annuale dell'Associazione predisposto dal Comitato Direttivo;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e ne promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza delle/i presenti e rappresentate/i per delega; le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socia/o ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare fino a tre deleghe in sostituzione di altre/i socie/i.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dalla/l segretaria/o o da una/un componente dell'Assemblea appositamente nominata/o. Il verbale viene sottoscritto dalla/dal Presidente e conservato a cura della/del Presidente nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 delle/i socie/i e con decisione deliberata a maggioranza delle/i presenti;
- b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio residuo a fini di utilità sociale col voto favorevole di 3/4 delle/gli associate/i.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutte/i le/i socie/i iscritte/i. Hanno diritto di votare e di essere elette/i tutte/i le/i socie/i fondatrici ed effettive/i purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 14 IL COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'assemblea tra le/i proprie/i associate/i e composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri compresa/o la/il Presidente.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dalla/dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata dai 2/3 dei membri del Comitato Direttivo.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta delle/i presenti; a parità di voti prevale il voto della/del Presidente.

In caso di dimissioni di uno o più membri, le/i consigliere/i rimasti in carica nominano le/i consigliere/i mancanti. Le/I sostituite/i restano in carica fino alla naturale scadenza del consiglio. Se viene a mancare la maggioranza dei suoi componenti, decade l'intero consiglio e dovrà essere nuovamente convocata l'assemblea per la nomina dell'organo.

Il Comitato Direttivo:

Il Comitato Direttivo dura in carica 2 anni ed elegge al suo interno una/un Segretario/o e una/un Vice Presidente ed ha le seguenti competenze:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
2. definisce le attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117/17;
3. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione ed il progetto e il programma annuale della Associazione;
4. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo (se previsto) e il bilancio sociale, quando obbligatorio o se redatto;
5. delibera in merito all'ammissione/esclusione delle/i socie/i.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza delle/i presenti.

Art. 15 LA/ILPRESIDENTE

La/il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è la/il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea delle/i socie/i e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali in base alle indicazioni del Comitato Direttivo.

La/Il Presidente dura in carica 2 anni.

Art. 16 L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale; resta in carica per due esercizi e le/i componenti possono essere riconfermate/i. Il numero dei membri è stabilito dall'assemblea delle/i socie/i.

La nomina dell'organo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Alle/i componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c. Le/I componenti dell'organo di controllo devono essere scelte/i tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una/o dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,

nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Le/i componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alle/gli amministratrici/tori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'organo di controllo non effettua anche la revisione legale dei conti, diviene obbligatorio nominare una/un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro quando vengano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupate/i in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è a cura dell'assemblea delle/i socie/i.

Art. 17 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono da:

- a) quote e contributi delle/degli associate/i;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi alle/gli associate/i e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.383/2000 e del Codice del Terzo Settore;
- g) erogazioni liberali delle/degli associate/i e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali di raccolta fondi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge n. 383/2000 e del d.lgs. 117/2017;
- j) dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciati in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 18 BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.



[Handwritten signature]

Di ogni esercizio sociale deve essere redatto il bilancio annuale ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Comitato Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

L'Associazione ha il divieto di distribuire utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate a favore delle attività istituzionalmente e statutariamente previste. In presenza delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione deve redigere, a cura del comitato direttivo, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione assembleare, unitamente al bilancio di esercizio, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 19 MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto è modificabile in Assemblea Straordinaria in prima convocazione con la presenza dei 2/3 delle/i socie/i dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza delle/i presenti; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta delle/i socie/i e il voto favorevole della maggioranza delle/i presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali ed il Regolamento interno e con la Legge italiana, nonché con il Codice del Terzo Settore.

Art. 20 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 delle/gli associate/i convocate/i in Assemblea straordinaria, in prima convocazione; in seconda convocazione la deliberazione di scioglimento è deliberato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle/i socie/i.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatrici/ori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Con l'operatività del Registro Unico del Terzo Settore, in caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio che residuerà dalla liquidazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, ad altri enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017.

Art. 21 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato letto ed approvato alla unanimità, unitamente alle conseguenti modifiche all'atto costitutivo della Associazione Percorso Donna, dalla Assemblea delle/gli associate/i in convocazione straordinaria in data 12/03/2019

Pesaro, li 12/03/2019

FIRME

